

1 L'EVOLUZIONE NORMATIVA NELL'ATTIVITÀ DEL PARLAMENTO E DEL GOVERNO

1.1 I PROVVEDIMENTI NORMATIVI

Nel corso dell'anno sono stati adottati dal Parlamento, dal Governo o da singoli Ministri numerosi provvedimenti normativi (atti aventi forza di legge, regolamenti governativi o ministeriali) che incidono più o meno direttamente sui diritti della personalità (in particolare sulla riservatezza, la dignità umana e l'identità personale), oltre ad alcuni decreti legislativi che hanno dato attuazione alla l. 31 dicembre 1996, n. 676 («Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali»).

In alcuni casi, a riprova di una maggiore consapevolezza dell'importanza della materia avvertita dagli organi istituzionali, sono state proposte o adottate disposizioni già in origine conformi alla normativa introdotta dalla l. 31 dicembre 1996, n. 675 («Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali»).

In altri casi, invece, il Garante ha formulato suggerimenti e rilievi, sottolineando l'opportunità di integrare o modificare alcuni provvedimenti *in itinere* in considerazione dei riflessi che le scelte avrebbero altrimenti comportato sui diritti della persona e sulla stessa l. n. 675/1996.

Pertanto, questa Autorità ha dovuto purtroppo constatare che alcuni regolamenti governativi e ministeriali sono stati adottati senza la previa consultazione del Garante, benché l'art. 31, comma 2, della l. n. 675/1996 preveda espressamente tale consultazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri e di ciascun ministro all'atto della predisposizione di norme regolamentari suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dalla legge. Di tutti questi casi si tratterà diffusamente più avanti, unitamente ai regolamenti e ai provvedimenti amministrativi generali sui quali il Garante è stato ritualmente consultato (v. § 3.1.3.2).

Vari provvedimenti normativi saranno descritti più in dettaglio nel testo della relazione, nell'ambito delle materie cui si riferiscono. È opportuno però fornire un quadro riassuntivo dei provvedimenti più importanti, sui quali l'Autorità ha formulato suggerimenti o che comunque incidono, con norme espresse, sulle materie di sua competenza:

- il Garante ha fornito spunti di riflessione nell'*iter* di approvazione della l. 16 giugno 1998, n. 191 (cd. «Bassanini-ter») circa la necessità di rendere meglio compatibili con la l. n. 675/1996 e con i principi contenuti nella legge delega n. 676/1996 alcune disposizioni riguardanti il rilascio della carta d'identità con strumenti informatici, le modalità di sottoscrizione delle istanze rivolte alla pubblica amministrazione, il codice fiscale e il «telelavoro» nella pubblica amministrazione. In proposito, nel corso della seduta della Camera del 27 maggio 1998, il Governo ha accolto un ordine del giorno presentato da alcuni parlamentari (Jervolino Russo, Cerulli Irelli, Di Bisceglie, Corsini) con il quale si è impegnato ad attuare le richiamate disposizioni in armonia con i decreti legislativi che saranno adottati in base alla l. n. 676/1996 (ora anche in base alla l. 6 ottobre 1998, n. 344);

- sono stati seguiti attentamente i lavori parlamentari di conversione del d.l. 21 settembre 1998, n. 328, in ordine a una disposizione sul trattamento dei dati delle persone da reclutare per la nomina a giudice onorario delle sezioni-stralcio destinate

al recupero dell'arretrato nel processo civile (art. 1, comma 9, l. 19 novembre 1998, n. 399). Alla Camera, benché preannunciato dal relatore della competente commissione, non è stato presentato un emendamento tendente ad adeguare la disposizione descritta ai principi della l. n. 675/1996, emendamento che era stato auspicato dal Garante. Tuttavia, il 17 novembre 1998 il Governo ha accolto un ordine del giorno presentato dall'on. Senese durante i lavori della Commissione giustizia del Senato con il quale, preso atto che la norma introdotta non è pienamente conforme ai predetti principi, in particolare per quanto attiene alle garanzie previste per i trattamenti dei dati «sensibili» effettuati da soggetti pubblici, il Governo si è impegnato a reconsiderarne i contenuti in occasione dell'emanazione del decreto legislativo organico su tale ultima materia che dovrà essere adottato entro l'8 maggio 1999 (v. cap. 1.2 e § 2.1.4);

– durante i lavori di discussione del disegno di legge «collegato» alla finanziaria 1999 (poi approvato con l. 23 dicembre 1998, n. 448), questa Autorità ha segnalato, su richiesta della Commissione bilancio della Camera (che era stata sensibilizzata al riguardo dalla Presidenza della Camera su impulso di alcuni gruppi parlamentari), l'esigenza di adeguare ai principi della l. n. 675/1996 una norma concernente il collegamento telematico fra le banche dati dell'amministrazione finanziaria e quelle di altri soggetti, pubblici o privati, a fini di accertamento fiscale. La norma è stata quindi stralciata dal testo originario per essere approfondita e resa conforme ai richiamati principi della l. n. 675/1996 per quanto riguarda, in particolare, le modalità di raccolta e di utilizzazione di alcuni dati «sensibili» (AC 5267-ter «Disposizioni in materia di collegamento dell'Amministrazione finanziaria con altre banche dati»). La medesima disposizione, tuttavia, è stata successivamente presentata in forma di emendamento governativo al disegno di legge recante «Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale» (AC 3599) in discussione presso la Commissione finanze e tesoro del Senato. La discussione ha permesso però di approfondire il tema e di migliorare la formulazione della norma approvata dall'Aula unitamente al d.d.l., il 18 marzo 1999;

– in occasione della conversione del cd. «decreto Di Bella» in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria (d.l. 17 febbraio 1998, n. 23), il Garante aveva sottoposto alla Commissione igiene e sanità del Senato alcune osservazioni in materia di compilazione e conservazione delle ricette mediche, nonché in tema di consenso informato, che sono state recepite attraverso appositi emendamenti. I suggerimenti hanno trovato accoglimento anche nel testo della legge di conversione (l. 8 aprile 1998, n. 94, v. § 2.1.4);

– il Garante ha, inoltre, constatato con soddisfazione che il Parlamento ha ritenuto opportuno far acquisire il parere di questa Autorità in ordine agli schemi dei decreti legislativi previsti dalla l. n. 449/1997 («collegato» alla finanziaria 1998), in tema di fissazione dei criteri di valutazione della situazione economica dei cittadini ai fini della erogazione di determinate prestazioni sociali (cd. «riccometro») o dell'esenzione dal costo di prestazioni sanitarie (cd. «sanitometro»). Il Garante, constatato che in diversi punti i due provvedimenti incidevano sulla riservatezza dei dati personali, ha quindi formulato due articolati pareri con i quali ha invitato il Governo a perfezionarne gli schemi in linea con i richiamati principi della l. n. 675/1996 (v. § 2.1.8).

Quanto ai provvedimenti normativi che incidono più direttamente sui diritti della personalità e sulla riservatezza dei dati personali, e per i quali il Garante non è stato coinvolto o che comunque non denotano profili critici, si segnalano:

– la l. 28 settembre 1998, n. 337, recante delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di riscossione, che reca una norma in base alla quale la revisione delle disposizioni in materia di notifica degli atti esattoriali dovrà essere effettuata tenuto conto della normativa sulla tutela dei dati personali (art. 1, comma 1, lett. i)). Alcune parti della delega sono state attuate con il d.lg. 22 febbraio 1999, n. 37, che disciplina i versamenti mediante delega ai concessionari rinviando a una convenzione da approvarsi con decreto ministeriale (art. 1, comma 2); altre trovano considerazione nell'art. 12 del d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46, in tema di notificazione della cartella di pagamento, che prevede però la notifica in plico chiuso solo in caso di invio di raccomandata con avviso di ricevimento e non anche per la notifica in altre forme. Il Garante è stato da ultimo invitato l'8 marzo 1999 dal Ministro delle finanze a collaborare alla definizione di un d.m. che, in relazione a quanto previsto dalla l. n. 337/1998 e dai successivi decreti delegati, dovrà disciplinare l'accesso telematico dei concessionari ai dati dei debitori iscritti a ruolo dei coobbligati;

– il d.lg. 5 giugno 1998, n. 204, in materia di ricerca scientifica e università, il quale contiene una norma elaborata con la collaborazione del Garante, la quale, in linea con quanto previsto dall'art. 27 della l. n. 675/1996, consente alle pubbliche amministrazioni, e in particolare alle università, la diffusione di dati relativi a determinate categorie di soggetti (laureati, ricercatori, ecc.) al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico. Ciò nel rispetto delle garanzie previste dalla medesima l. n. 675/1996 (art. 6, comma 4);

– il d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto degli studenti della scuola secondaria, che riconosce il diritto dello studente alla riservatezza (art. 2, comma 2). È questo uno dei primi casi in cui il diritto alla riservatezza, garantito in via generale dalla l. n. 675/1996, viene espressamente richiamato in una specifica normativa di settore.

1.2 L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA N. 676/1996

Per quanto riguarda l'attuazione della legge delega n. 676/1996, sono stati seguiti con particolare attenzione i lavori preparatori della l. 6 ottobre 1998, n. 344, che ne ha prorogato il termine di scadenza fino al 31 luglio 1999, introducendo peraltro un opportuno vaglio preventivo delle competenti commissioni parlamentari sugli schemi dei decreti legislativi. Il Governo e il Parlamento hanno ritenuto necessaria la proroga per l'obiettivo complessità degli interventi richiesti soprattutto in alcuni settori (dati sanitari, dati utilizzati a fini storici o di ricerca, *direct marketing*, servizi di informazione e comunicazione per via telematica, trattamenti parzialmente «esclusi» dall'ambito di applicazione della l. n. 675/1996, ecc.).

Il Garante è stato consultato poi sugli schemi dei decreti legislativi con i quali il Governo ha prorogato sino all'8 maggio 1999 il regime transitorio dei trattamenti dei dati sensibili effettuati dai soggetti pubblici, previsto dall'art. 41, comma 5, della l. n. 675/1996 (decreti legislativi 8 maggio 1998, n. 135 e 6 novembre 1998, n. 389). Entro quella data il Governo dovrà adottare la disciplina «a regime» di tale importante profilo. Al riguardo giova rilevare che in occasione del rilascio del parere sulla conformità alla delega del d.lg. n. 389/1998, la Commissione giustizia del Senato, il 4 novembre 1998, ha sottolineato l'opportunità che il Governo provveda in materia con un unico, organico, provvedimento normativo che contenga disposizioni pienamente rispettose dello spirito e della lettera della l. n. 675/1996.

In proposito va anche ricordato che il Garante aveva partecipato in precedenza alla messa a punto di un primo schema di decreto legislativo sul trattamento dei dati sensibili nella pubblica amministrazione, approvato dal Consiglio dei ministri il 22 luglio 1998, ma che non risulta emanato.

Nell'occasione, questa Autorità ha segnalato l'insufficienza del complessivo livello di protezione dei dati ipotizzato dal provvedimento, rispetto alle garanzie previste dall'art. 22, comma 3, della l. n. 675/1996, in particolare per quanto attiene ai contenuti delle leggi di «copertura» dei trattamenti pubblici e all'ipotizzata, mera, «comunicazione» al Garante dei trattamenti effettuati, però, senza una precisa normativa di garanzia. Nella medesima circostanza, il Garante ha però constatato che il testo diramato presentava alcune disposizioni che avrebbero opportunamente incrementato il grado di tutela delle persone (obbligo per i soggetti pubblici di adottare misure che facilitino l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della l. n. 675/1996; principio di «essenzialità» dei dati trattati; obbligo di verifiche periodiche sulla correttezza e legittimità dei dati alla stregua dell'art. 9 della citata legge; adozione di tecniche di cifratura dei dati o di sistemi di conservazione separata degli stessi a fini di sicurezza).

Un'ulteriore consultazione del Garante si è poi avuta con riguardo allo schema del d.lg. 13 maggio 1998, n. 171, meglio esaminato nel prosieguo, con il quale sono state dettate norme di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, anche in attuazione della direttiva 97/66/CE, nonché disposizioni in tema di attività giornalistica (v. § 2.12.1 e 2.3.1).

Sotto quest'ultimo aspetto occorre altresì ricordare che, in linea con il compito attribuitogli dalla l. n. 675/1996 di promuovere presso le categorie interessate la sottoscrizione di codici di deontologia, il Garante, con un provvedimento del 29 luglio 1998 (pubblicato sulla G.U. n. 179 del 3 agosto 1998), ha portato a un utile e soddisfacente esito la cooperazione con il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti volta all'approvazione del nuovo codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, di cui ha disposto la pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale».

1.3 I PROVVEDIMENTI NORMATIVI IN CAMPO INTERNAZIONALE

Il Garante ha seguito i lavori parlamentari relativi all'approvazione dei disegni di legge di ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva dell'Ufficio europeo di polizia-Europol (l. 23 marzo 1998, n. 93), nonché della convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale con il connesso protocollo sull'interpretazione in via pregiudiziale da parte della Corte di giustizia (ll. 30 luglio 1998, n. 291 e 292).

Tali convenzioni contengono importanti disposizioni sulla protezione dei dati personali trattati nei rispettivi sistemi informativi (archivi Europol e SID), finalizzate alla prevenzione e repressione di determinati reati o infrazioni amministrative nel campo della criminalità organizzata e nel settore doganale.

Di particolare interesse per l'attività del Garante è risultata inoltre la l. 5 febbraio 1999, n. 25 («legge comunitaria per il 1998»), che menziona, fra gli atti comunitari cui dare completa attuazione, la direttiva comunitaria n. 95/46/CE in materia di protezione di dati personali.

Quanto, infine, ai provvedimenti all'esame del Parlamento, il Garante continuerà a seguire i lavori concernenti il disegno di legge di ratifica ed esecuzione del protocollo sui privilegi e sulle immunità del personale di Europol (AC 4954) e lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 96/9/CE sulla tutela giuridica delle banche dati, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 3 dicembre 1998.

1.4 L'ATTIVITÀ PARLAMENTARE IN CORSO

Nell'ambito dei prossimi impegni, il Garante proseguirà l'esame dei lavori parlamentari di alcuni provvedimenti normativi che recano disposizioni attinenti alla protezione dei dati personali. Si segnalano, in particolare:

- il disegno di legge in materia di diritto d'asilo (AC 5381);
- i provvedimenti attinenti alle intercettazioni telefoniche (testo unificato dell'AC 2773 del Governo e proposte abbinate), ai servizi di telefonia (AC 2519) e alle notifiche di atti giudiziari (AS 3699 del Governo e proposte abbinate);
- il testo unificato in materia di telelavoro (AA.SS. 2305, 3123, 3189, 3489);
- il disegno di legge che ridisciplina la trasmissione dei dati contenuti nelle cd. «schede d'albergo» (testo unificato dell'AC 5003 e proposte abbinate);
- i provvedimenti riguardanti l'attività regolamentare delle Autorità indipendenti (AACC 1665, 4868 e 5151) e le incompatibilità dei loro componenti (AS 3236 del Governo);
- i provvedimenti attinenti a notificazioni di atti giudiziari (AA.SS. 2751, 2974, 3615, 3639, 3699).

PAGINA BIANCA

2. TEMI DI MAGGIOR RILIEVO NELL'ATTIVITÀ DEL GARANTE

2.1 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

2.1.1 Profili generali

La l. n. 675/1996, come è noto, regola anche i trattamenti di dati personali effettuati dalle amministrazioni pubbliche, prevedendo nei loro confronti una disciplina parzialmente diversa da quella applicabile ai privati e agli enti pubblici economici.

Il Garante, nel corso del 1998, è stato chiamato più volte a chiarire come opera tale disciplina e a precisare che i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso agli interessati, dovendo piuttosto verificare che i trattamenti effettuati rispettino i presupposti e i limiti previsti.

La disciplina in esame mantiene, peraltro, la distinzione fra i trattamenti di dati cd. «particolari» (quelli previsti dagli artt. 22 e 24 della legge) e i trattamenti relativi ad altri dati. Infatti, come è noto:

- a) i soggetti pubblici possono trattare dati personali «comuni» soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e nei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti vigenti nei settori di riferimento (art. 27, comma 1).

Nell'ambito delle varie operazioni di trattamento la fase che merita più attenzione è spesso rappresentata dalla eventuale comunicazione o diffusione dei dati trattati; la legge ha perciò stabilito che debbano essere rispettati alcuni specifici presupposti, che sono diversificati a seconda che la divulgazione di dati avvenga verso un altro soggetto pubblico o nei confronti di soggetti privati.

Nel primo caso è necessario che la comunicazione o la diffusione siano previste da una norma di legge o di regolamento oppure, in via strettamente residuale, che esse siano necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; in quest'ultima ipotesi occorre darne preventiva comunicazione al Garante, che può eventualmente vietarle (art. 27, comma 2).

A questo proposito si deve rilevare che sono pervenute a questa Autorità numerose comunicazioni ai sensi dell'art. 27, comma 2, alcune delle quali, tuttavia, si sono rivelate scarsamente utili perché segnalavano flussi di dati tra Pa già disciplinati da norme di legge o di regolamento. Viceversa, in riferimento ai casi in cui tali flussi non sono ancora espressamente regolamentati, non si è avuta notizia di una diffusa attivazione da parte delle Pa per l'adozione di normative specifiche che tengano conto dei principi stabiliti dalla l. n. 675/1996 in materia di comunicazione di dati personali tra soggetti pubblici.

Si deve tuttavia riconoscere che in alcuni casi l'impulso di questa Autorità ha trovato un riscontro effettivo: si veda ad esempio l'art. 21 della l. 24 giugno 1997, n. 196 («Norme in materia di promozione dell'occupazione») che, alla luce dei suggerimenti forniti dal Garante nel giugno 1997 (v. *Relazione per l'anno 1997*, pag. 83), ha integrato la normativa in materia di liste di mobilità dei lavoratori prevedendo espressamente l'obbligo per le imprese, oltre che per l'INPS, di comunicare i nominativi dei lavoratori alla Commissione regionale per l'impiego.

Ancora, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica, tenendo conto delle indicazioni di questa Autorità, ha provveduto a modificare il testo del d.m. 23 aprile 1998 in materia di trattamento dei dati relativi alle preiscrizioni universitarie.

Se invece la comunicazione o la diffusione di dati personali avviene da un soggetto pubblico verso un soggetto privato o verso un ente pubblico economico, non è possibile - neanche in via residuale - operare in base a un mero riferimento alle finalità istituzionali, in quanto occorre comunque una specifica norma di legge o di regolamento che preveda la divulgazione.

Si rileva al riguardo che la mancanza di siffatte disposizioni legislative o regolamentari ha costretto alcune amministrazioni a interrompere diversi flussi di comunicazioni di dati verso soggetti privati o enti pubblici economici. Si ricorda in particolare il parere espresso dal Garante il 19 dicembre 1998 in ordine alla possibilità, per un istituto tecnico industriale statale, di trasmettere a una società privata l'elenco degli studenti diplomati negli ultimi due anni, completo delle informazioni relative a data di nascita, indirizzo, recapito telefonico, voto conseguito e anno di diploma.

In tale provvedimento il Garante, dopo aver osservato che dall'esame delle disposizioni vigenti in materia di istruzione secondaria superiore (in particolare, d.lg. 16 aprile 1994, n. 297; l. 10 dicembre 1997, n. 425 e d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323) non emergono norme che consentono di trasmettere a privati elenchi o altre raccolte di dati relativi ai diplomati, ha invitato il competente Ministero a promuovere l'adozione di un'apposita disposizione, anche regolamentare, che disciplini i presupposti, le finalità e le garanzie dell'eventuale rilascio nei confronti di aziende e di altri soggetti di elenchi di diplomati, anche per scopi diversi da quelli di assunzione, ma egualmente meritevoli di considerazione;

- b) quando i dati sono invece di carattere «particolare» la disciplina richiede maggiori garanzie. I soggetti pubblici, per poter effettuare una o più operazioni di trattamento - comprese la comunicazione e la diffusione - sui dati «sensibili» (che l'art. 22, comma 1 individua tra quelli idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a partiti politici, sindacati, associazioni, lo stato di salute e le abitudini sessuali), hanno infatti bisogno di essere «autorizzati» da una espressa e dettagliata disposizione di legge che preveda quali dati possono essere trattati, le operazioni che possono essere eseguite su di essi e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite (art. 22, comma 3).

Lo stesso requisito è richiesto affinché i predetti soggetti possano trattare i dati idonei a rivelare l'esistenza di alcuni provvedimenti giudiziari, indicati all'art. 24 della legge. In tale caso, tuttavia, in assenza di una specifica norma di legge, l'autorizzazione può essere fornita con provvedimento del Garante.

Il quadro normativo si sarebbe dovuto completare rapidamente. L'art. 41, comma 5 della l. n. 675/1996 aveva previsto originariamente che i trattamenti dei dati «particolari» da parte dei soggetti pubblici, iniziati prima dell'entrata in vigore della legge, potessero essere proseguiti - anche in assenza delle espresse disposizioni di legge sopra indicate - fino all'8 maggio 1998. È stata invece disposta una proroga di tale termine dapprima fino all'8 novembre 1998 (d.lg. n. 135/1998) e, da ultimo, fino all'8 maggio 1999 (d.lg. n. 389/1998).

Resta comunque fermo il profilo relativo al consenso. L'Autorità ha infatti precisato più volte che il consenso, se per i soggetti pubblici - come si è detto - non è necessario, tanto meno può essere richiesto agli interessati per legittimare un trattamento che non rispetti i requisiti previsti dagli artt. 22, 24 o 27 (ad esempio, attraverso il consenso dell'interessato non è possibile comunicare dati personali a soggetti privati se ciò non è previsto da una norma di legge o di regolamento).

L'unica eccezione a tale meccanismo è quella prevista in materia di dati sanitari (art. 23). Infatti, come si vedrà (§ 2.6.1), gli organismi sanitari pubblici possono trattare i dati idonei a rivelare le condizioni di salute dell'interessato facendo riferimento a una specifica norma di legge che li autorizzi secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 3, oppure (utilizzando l'altra soluzione prevista dall'art. 23, comma 1) avvalendosi del consenso dell'interessato o dell'autorizzazione del Garante, a seconda delle finalità perseguite.

La particolare normativa stabilita per i soggetti pubblici, specie in riferimento alla comunicazione e alla diffusione dei dati, ha creato qualche problema di corretta interpretazione da parte dei medesimi soggetti, testimoniata dai diversi quesiti pervenuti in materia.

È il caso, ad esempio, delle richieste di parere sulla liceità della comunicazione di dati dai soggetti pubblici ai privati in relazione alle normative riguardanti l'ordinamento dello *stato civile* e gli *atti anagrafici*, nonché la tenuta delle *liste elettorali*, temi sui quali il Garante si era espresso già nel 1997.

La pronuncia dell'anno precedente, che dichiarava illegittima la prassi di fornire dati ed elenchi delle nascite e dei decessi a terzi al di fuori delle modalità previste dalla normativa in materia di stato civile e di anagrafe, è stata integrata nel 1998 da una nuova decisione riguardante gli elenchi dei nubendi che un Comune era stato richiesto di comunicare sistematicamente agli organi di stampa locali.

Anche in questo caso l'Autorità ha ritenuto che la normativa vigente, che pure permette la diffusione delle singole notizie acquisite caso per caso dall'ufficiale di stato civile, non si presti a una interpretazione estensiva che faccia ritenere lecita la prassi di richiedere al predetto ufficiale di redigere quotidianamente interi elenchi da pubblicare con assiduità.

Analogamente, il Garante ha sottolineato più volte l'impossibilità di procedere alla sistematica divulgazione dei dati anagrafici fuori del caso previsto dal d.P.R. n. 223/1989 (art. 34, comma 1), e cioè nei confronti di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta «per esclusivo uso di pubblica utilità».

Diverso è invece il caso delle liste elettorali, che l'art. 51 del d.P.R. n. 223/1967 assoggetta alla massima divulgazione («chiunque può copiare, stampare o mettere in vendita le liste elettorali del Comune») in una forma tale da non consentire, come ha precisato l'Autorità nel parere reso al Ministero dell'interno il 20 aprile 1998, agli uffici comunali di sindacare le motivazioni alla base delle richieste di accesso.

Pertanto, su questi temi, in tal senso disciplinati dalla normativa vigente, potrebbe essere opportuna una nuova e più coordinata disciplina.

Una parte rilevante dell'attività del Garante nei riguardi del settore pubblico è stata rivolta poi alla soddisfazione di numerose richieste di chiarimenti sui vari adempimenti cui sono soggette le pubbliche amministrazioni. L'Autorità ha precisato ad esempio che i soggetti pubblici, pur non dovendo richiedere il consenso, devono fornire comunque agli interessati l'informativa prevista dall'art. 10 della legge. Tale informativa, è stato peraltro evidenziato, può essere resa adottando modalità semplificate di informazione dei cittadini (ad esempio mediante modelli esplicativi da

esporre o affiggere negli uffici in modo tale, però, da porli in chiara evidenza per il cittadino), specie quando il trattamento dei dati venga effettuato in base a obblighi di legge o di regolamento.

Numerosissimi sono stati poi i quesiti sulle modalità di notificazione dei trattamenti, soprattutto nei primi mesi del 1998, in corrispondenza con i termini del 31 marzo (per i trattamenti svolti anche in parte con l'ausilio di mezzi automatizzati e per i trattamenti di dati sensibili) e del 30 giugno (per i trattamenti non automatizzati). Le pubbliche amministrazioni, infatti, sono state incluse dal d.lg. n. 255/1998 (che ha introdotto nell'art. 7 della l. n. 675/1996 il nuovo comma 5-bis), tra i soggetti che possono effettuare la notificazione in forma semplificata, oltre che esserne del tutto esonerati in determinate ipotesi (comma 5-ter).

Ancora, si è reso necessario specificare ulteriormente, rispetto a quanto già precisato nel 1997, la relazione fra *titolare e responsabile del trattamento* in ambito pubblico, soprattutto in riferimento ai rapporti sempre più fitti fra pubbliche amministrazioni e soggetti privati incaricati di compiere, per le prime, determinate operazioni.

Gli sforzi di semplificare gli adempimenti a carico delle Pa hanno trovato certamente un riscontro nell'atteggiamento di tendenziale attivazione da parte delle amministrazioni stesse per il rispetto della legge. Non possono tuttavia non essere evidenziati alcuni ritardi, ad esempio per quanto riguarda un opportuno monitoraggio dei trattamenti in corso o l'individuazione degli «incaricati» del trattamento.

Già nei primi mesi di applicazione della legge, il Garante si era poi espresso positivamente circa la liceità della scelta da parte di un'amministrazione pubblica di continuare ad avvalersi dei servizi di un soggetto privato nominandolo «responsabile del trattamento» ai sensi dell'art. 8 della l. n. 675/1996.

La validità di tale genere di scelta è stata confermata con una articolata pronuncia del 29 luglio 1998 in materia di accertamenti per il pagamento della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Diversi cittadini e consiglieri comunali si erano infatti rivolti al Garante per ottenere un parere circa la correttezza della prassi adottata dalle amministrazioni comunali di rivolgersi a ditte private per effettuare le misurazioni presso abitazioni private ai fini dell'accertamento della predetta tassa.

L'Autorità, verificata l'esistenza di norme idonee a legittimare in generale tali incarichi (artt. 71 e 73 del d.lg. 15 novembre 1993, n. 507), ha precisato che la concreta responsabilità del trattamento può essere attribuita alla struttura esterna cui è affidata l'attività in convenzione, oppure a un dipendente di quest'ultima, come pure a un ufficio o a un dipendente dell'amministrazione stessa.

Specifiche richieste sono pervenute poi in ordine al concreto esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e sulla comunicazione di dati personali ai consiglieri comunali (v. § 2.1.3).

Un altro tema importante sul quale il Garante si è espresso è quello relativo ad alcuni test attitudinali cui un'amministrazione comunale ha sottoposto i propri dipendenti. Interessata dalle locali organizzazioni sindacali, l'Autorità ha rilevato che il modello consegnato ai dipendenti non rispettava alcuni requisiti fondamentali – tra cui l'obbligo di fornire l'informativa – e che alcune risposte ai test consentivano di acquisire informazioni relative alle opinioni politico-sindacali dei lavoratori interessati.

Poiché l'art. 8 dello Statuto dei lavoratori (l. n. 300/1970) reca un esplicito divieto in tal senso, il Garante ha dapprima chiesto elementi di valutazione al Comune, invitandolo a sospendere ogni forma di utilizzazione e ulteriore raccolta dei dati connessi ai test, e successivamente ha imposto, per la prima volta nei confronti di una pubblica amministrazione, il blocco del trattamento dei dati raccolti fino a quel momento.

Sempre nel settore degli enti locali il Garante è intervenuto poi nei confronti dell'ordinanza di un sindaco, adottata in termini analoghi da altre amministrazioni, intesa a fronteggiare il fenomeno della prostituzione attraverso il divieto ai conducenti di autoveicoli di arrestare il proprio mezzo in prossimità di soggetti che si prostituiscono, e di porre in essere altri comportamenti ritenuti di intralcio e di pericolo al traffico stradale.

Tale ordinanza prevedeva anche che, «a tutela della salute pubblica, e in particolare di quella di parenti e affini», si dovesse comunicare al domicilio del trasgressore l'identità di chi avesse violato l'ordinanza, anche nel caso di oblazione.

Il Garante ha eccepito l'illegittimità di questa prescrizione, ritenendo non legittimo che essa fosse disposta con una ordinanza sindacale del genere in esame e giudicando, altresì, privo di corretto fondamento giuridico l'ordine di comunicare la violazione dell'ordinanza al domicilio del contravventore, laddove l'infrazione fosse stata notificata immediatamente sul posto (art. 108, r.d. n. 383/1934).

L'Autorità, poiché l'ordinanza in questione si poneva in contrasto con la legge, anche per ciò che riguardava la sfera di competenza dell'autorità comunale, ha attivato i propri poteri previsti dall'art. 31, comma 1, lett. c) della l. n. 675/1996 e ha invitato l'Amministrazione comunale ad adottare senza ritardo le misure per conformarsi alla segnalazione inviata, appunto, dal Garante.

2.1.2 Trasparenza dell'attività amministrativa

Lo stretto collegamento fra i temi della trasparenza amministrativa e del diritto di accesso ai documenti amministrativi ne consiglia, in questa sede, una trattazione ravvicinata.

Pur nella consapevolezza che il modo più corretto di illustrare l'attività svolta dal Garante in tale materia sia quello di affidarsi a una rassegna dei provvedimenti emanati, sembra opportuno sintetizzare talune premesse generali circa il complesso rapporto tra la pubblicità dell'azione amministrativa e la *privacy* del singolo (o dell'organismo), di volta in volta interessato dall'agire dei pubblici poteri.

Sin dai primi provvedimenti, il Garante ha ricordato che l'art. 43 della l. n. 675/1996 non ha abrogato le precedenti disposizioni che hanno attuato un processo di «apertura» dell'azione amministrativa verso l'esterno. Ci si riferisce, in particolare, all'art. 24, comma 2, lett. d), della l. 7 agosto 1990, n. 241 e all'art. 8, lett. d), del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, che hanno operato un certo capovolgimento nel rapporto tra segretezza e pubblicità dell'azione amministrativa, nonché all'art. 7 della l. 8 giugno 1990, n. 142, in materia di accesso agli atti dell'amministrazione comunale e provinciale.

Il Garante ha però constatato la tendenza di alcune strutture burocratiche a un sostanziale ritorno verso una «chiusura» della macchina amministrativa, laddove, richiamandosi in maniera inappropriata o pretestuosa la l. n. 675/1996, si sarebbero di fatto mortificate le potenzialità innovative contenute nella normativa sulla trasparenza dell'azione amministrativa.

Più volte, infatti, dinanzi a un assetto normativo che riconosce nella riservatezza un limite all'accesso e al tempo stesso, però, garantisce agli interessati «la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici» (art. 24 cit.), il Garante ha richiamato l'attenzione circa la necessità che le singole amministrazioni, sulla base dei criteri stabiliti con i regolamenti adottati ai sensi dell'art. 24, comma 4, della l. n. 241/1990, verifichino di volta in volta la sussistenza delle condizioni per l'esercizio del diritto di accesso e per il corrispondente eventuale sacrificio del diritto alla riservatezza.

Alla luce delle considerazioni qui riassunte, risulta evidente come la mancata abrogazione, da parte della legge in materia di protezione dei dati personali, delle norme tese ad assicurare la trasparenza amministrativa - e in particolare di quelle relative al diritto di accesso ai documenti amministrativi, anche se contenenti dati personali - ha finito con il trasformare il Garante della *privacy* anche in un «Garante della trasparenza», come è stato sottolineato da taluni commentatori.

In altri termini l'Autorità, peraltro in armonia con la giurisprudenza amministrativa (si veda per tutte la decisione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 4 febbraio 1997, in cui è constatata la prevalenza del diritto di accesso sulla riservatezza, laddove questo sia necessario per difendere l'interesse giuridico del richiedente), ha inteso far rispettare la volontà del legislatore del 1996 di non compiere alcun passo indietro lungo il cammino della trasformazione della macchina amministrativa in una «casa di vetro».

Dalle pronunce di seguito citate si ricava, infatti, come il Garante non abbia favorito l'irrigidimento del sistema attraverso una affermazione sistematica della prevalenza del diritto alla riservatezza sul diritto all'informazione. Vi è stata piuttosto un'attenzione costante alle caratteristiche del caso concreto e una opportuna cautela nell'affermazione di principi e regole generali in ordine al contrasto tra riservatezza e accesso ai dati detenuti dalla Pa, qualora questo sia necessario per la cura e la difesa di interessi giuridici alla luce del più volte ricordato art. 24 della l. n. 241/1990. Lo stesso art. 27 della l. n. 675/1996, che consente alla Pa di comunicare e di diffondere dati personali (in particolare quando la comunicazione avvenga verso soggetti privati) solamente se vi è una espressa disposizione di legge o di regolamento che lo consenta, ha costretto il Garante sia a indagare, di volta in volta, la specifica normativa primaria e secondaria di riferimento, sia a osservare trasversalmente uno spettro larghissimo dell'ordinamento.

Già nella *Relazione per l'anno 1997* si è dato conto, oltre che dei principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa in materia e del corrispondente orientamento del Garante, del primo provvedimento reso sul tema nell'anno 1998, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri, in ordine alla pubblicità della situazione patrimoniale relativa ai titolari di talune cariche elettive e direttive (parere dell'8 gennaio 1998).

Similare è la pronuncia emessa dal Garante in pari data relativamente alla conformità ai principi della l. n. 675/1996 della norma statutaria di un Comune che prevede la pubblicità delle dichiarazioni dei redditi dei consiglieri comunali. L'Autorità si è infatti espressa nel senso di ritenere lecito il regime di pubblicità suddetto, atteso che:

- l'art. 27, comma 3, della l. n. 675/1996 consente ai soggetti pubblici di comunicare e diffondere dati personali a privati o a enti pubblici economici se ciò è previsto espressamente da una norma di legge o di regolamento;
- la normativa statutaria ha, nella gerarchia delle fonti, un rango pari a quello riconosciuto alla normativa regolamentare.

In altra occasione (provvedimento del 30 marzo 1998) il Garante ha poi ravvisato la compatibilità con la l. n. 675/1996 dell'art. 1, comma 8 della l.r. Sicilia 11 maggio 1993, n. 15, che obbliga la regione e gli enti pubblici regionali a comunicare alla presidenza della regione gli incarichi e i compensi corrisposti a ciascun componente privato o pubblico di commissioni, comitati e consigli.

In data 23 gennaio 1998, in risposta alla Corte dei Conti che chiedeva se fossero conformi con i principi della l. n. 675/1996 le rilevazioni che l'Istat deve svolgere nell'ambito del Programma statistico nazionale per il triennio 1998-2000, il Garante ha osservato che poiché l'Istat aveva avviato indagini sulle condizioni di salute e sul ricorso ai servizi sanitari fin dal 1980, il caso poteva rientrare nel regime transitorio

per il trattamento dei dati sensibili di cui all'art. 41, comma 5, della l. n. 675/1996, secondo il quale i trattamenti già iniziati possono essere proseguiti sino al 7 maggio 1998 (termine ora prorogato all'8 maggio 1999 con il d.lg. 6 novembre 1998, n. 389), previa comunicazione al Garante.

Si è inoltre rivolto al Garante il Dipartimento della protezione civile, per conoscere se la SISAM (società privata affidataria della gestione dei velivoli Canadair utilizzati nella lotta agli incendi boschivi) dovesse chiedere il consenso degli interessati per ottemperare alla richiesta proveniente dal medesimo Dipartimento di avere accesso ai nominativi dei piloti impiegati negli anni 1996-97 e all'attività di volo effettuata da ciascuno di essi; ciò in quanto il Dipartimento intendeva esercitare il suo potere ispettivo e di vigilanza sulla predetta società.

Nel caso in esame veniva in considerazione un'ipotesi di comunicazione di dati personali a una pubblica amministrazione da parte di privati e non viceversa, come nelle ipotesi precedenti. In questa occasione il Garante ha ritenuto non necessario il consenso del personale di volo, applicandosi al caso di specie la disposizione dell'art. 20, comma 1, lett. c) della l. n. 675/1996, che esclude il consenso dell'interessato quando il trattamento è effettuato in adempimento di un obbligo previsto da una norma di legge o di regolamento. Tale obbligo è stato infatti rinvenuto nell'art. 6, comma 3, della l. 24 febbraio 1992 n. 225, istitutiva del Servizio nazionale di protezione civile, nonché nel regolamento approvato con d.P.R. 30 gennaio 1993, n. 51, disciplinante le ispezioni al servizio stesso.

Particolare attenzione da parte dell'opinione pubblica si è avuta poi in ordine alla questione sollevata dal Ministero per le politiche agricole, relativa alla possibilità di pubblicare la relazione conclusiva predisposta dalla commissione ministeriale per l'esame dei contratti di circolazione delle quote latte, in cui erano indicate le imprese nei cui confronti sono state rilevate anomalie, nonché i nominativi degli agenti che hanno effettuato gli accertamenti.

La risposta è stata di segno negativo per quanto concerne l'autonoma divulgazione dei dati a terzi da parte del Ministero, mentre è stata ritenuta legittima la comunicazione della relazione al Parlamento, nonché alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica di Roma per l'eventuale accertamento della sussistenza di una rilevanza di responsabilità amministrativa o penale.

In pari data, il Garante ha peraltro inviato una nota al Presidente del Senato in risposta a una richiesta di parere circa l'utilizzabilità, da parte dei componenti della Commissione IX, dei dati inviati dall'AIMA e di quelli contenuti nella relazione della Commissione governativa di indagine sulle quote latte. Nella circostanza, il Garante ha sottolineato che «il flusso di informazioni nei confronti degli organi parlamentari, anche quando riguarda dati personali, è strumentale al libero esercizio della funzioni dei singoli componenti della Camera e del Senato, garantite - come ben noto - da puntuali norme costituzionali (artt. 67 e 68, comma 1, della Costituzione)» e che «riguardo ai dati dei quali è prevista la trasmissione al Parlamento una limitazione all'accesso e alla duplicazione da parte dei parlamentari è ammissibile solo in presenza di precise previsioni legislative a tutela dei segreti. Analoga considerazione è stata formulata per quanto concerne l'eventuale diffusione dei dati anche individuali, che poteva derivare dalla stessa pubblicazione dei resoconti delle sedute o di altri atti parlamentari».

Il Garante ha quindi osservato che spetta semmai «al legislatore valutare attentamente, alla luce dei concorrenti principi costituzionali garantiti dalla l. n. 675/1996, quando sia necessario adottare particolari accorgimenti e misure volte a garantire comunque il diritto alla riservatezza degli individui anche rispetto alle prerogative e alle libertà dei componenti del Parlamento».

Il parere dell'Autorità è stato richiesto poi da un Comune relativamente alla possibilità di consegnare a un'impresa commerciale l'elenco di coloro che, a una determinata data, avevano avanzato istanza per il rilascio di concessione edilizia. Il Garante si è espresso in senso negativo, in quanto la normativa urbanistica non prevede tale specifica modalità di comunicazione che comporta un *facere* per l'amministrazione. Nel caso di specie, infatti, l'impresa commerciale chiedeva non tanto di accedere a determinati documenti (come previsto dall'art. 7 della l. 8 giugno 1990, n. 142), quanto piuttosto di ottenere dal Comune l'apposita redazione di uno specifico elenco corredato di particolari indicazioni, volto a documentare atti o documenti distintamente detenuti dall'amministrazione.

Un altro Comune ha chiesto quindi di conoscere se fosse compatibile con la normativa in materia di protezione dei dati personali la legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, del Trentino-Alto Adige, nella parte in cui prevede (artt. 51 e 54) la necessaria pubblicità delle deliberazioni comunali mediante affissione nell'albo pretorio.

Il Garante, dopo aver ricordato che tali norme sono compatibili con l'art. 47 della l. n. 142/1990 che regola la pubblicazione di tutte le deliberazioni comunali e provinciali mediante affissione all'albo pretorio nella sede dell'ente (e che la l. n. 675/1996 non ha abrogato il regime di pubblicità suddetta), ha richiamato l'attenzione sulla necessità che i soggetti privati e gli enti pubblici economici che trattano dati personali rispettino le norme che regolano la conoscibilità e la pubblicità di atti e documenti pubblici (artt. 20, comma 1, lett. *b*), 28, comma 4, lett. *g*) e 43, comma 2 della l. n. 675/1996).

Si è segnalata inoltre l'opportunità che le amministrazioni interessate, qualora le deliberazioni da pubblicare contengano dati «sensibili», selezionino accuratamente - alla luce dei principi di pertinenza e non eccedenza sanciti dall'art. 9 della l. n. 675/1996 - i dati personali la cui inclusione nelle deliberazioni da pubblicare sia realmente necessaria per le finalità proprie di ciascun provvedimento. Si è fatto presente poi che resta fermo, in ogni caso, il divieto di diffondere i dati idonei a rivelare lo stato di salute (art. 23, comma 4 della l. n. 675/1996) nonché, per altro verso, il diritto dei soggetti eventualmente qualificati di accedere ai dati medesimi.

Il Garante, rispondendo poi a un quesito posto dal Dipartimento della funzione pubblica, si è espresso in ordine alla possibilità di diffondere i dati contenuti nella cd. anagrafe dei dipendenti pubblici. Analogamente a quanto già ritenuto nella nota del 23 ottobre 1997 indirizzata al medesimo Dipartimento, la risposta è stata negativa, non essendovi una norma espressa che preveda la diffusione di tali dati. È sembrata tuttavia corretta la prassi adottata dallo stesso Dipartimento di diffondere dati riepilogativi su apposite tabelle statistiche evitando, così, la pubblicizzazione di informazioni di carattere personale.

Di particolare rilievo sono, infine, alcuni provvedimenti sui rapporti tra la l. n. 675/1996 e le normative riguardanti l'ordinamento dello stato civile, gli atti anagrafici e la tenuta delle liste elettorali.

In via generale, il Garante ha segnalato a vari Comuni che la normativa sugli atti anagrafici prevede la possibilità per l'ufficiale dell'anagrafe di rilasciare, anche periodicamente, elenchi di iscritti nell'anagrafe della popolazione residente alle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, «per esclusivo uso di pubblica utilità» (art. 34, comma 1, d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223). Non è prevista, invece, la possibilità di rilasciare tali elenchi ad altri soggetti come privati o associazioni, ai quali i dati anagrafici possono essere comunicati in forma anonima e aggregata, qualora ne sia fatta richiesta per fini statistici e di ricerca e il Comune disponga di idonee apparecchiature (art. 34, comma 2, d.P.R. n. 223/1989).

In particolare, va segnalato invece il parere reso il 20 aprile 1998 in materia di pubblicità delle liste elettorali, al quale si è fatto già cenno (v. § 2.1.1). In esso il Garante diversamente opinando rispetto a quanto ipotizzato dal Ministero dell'interno ha ritenuto che l'art. 51 del d.P.R. n. 223/1967, nella parte in cui stabilisce che «chiunque può copiare, stampare o mettere in vendita le liste elettorali del Comune», non permette «di operare una distinzione tra le finalità per le quali i dati acquisiti attraverso l'accesso alle liste elettorali potrebbero essere successivamente utilizzati», e che «appare difficile sostenere che le finalità di carattere commerciale o pubblicitario eventualmente perseguite dal soggetto che copia la lista non possano essere ricomprese in una norma che consente al privato di vendere le liste stesse e di portare a conoscenza di terzi i dati in esse contenuti». Sicché, allo stato della legislazione vigente, raccogliere e diffondere i dati elettorali non lede di per sé la sfera privata dei cittadini. Tuttavia, chi effettui un tale trattamento dovrà inviare necessariamente ai singoli cittadini interessati l'informativa ex art. 10 della l. n. 675/1996, ponendoli nella condizione di esercitare i diritti stabiliti dall'art. 13 della medesima legge.

Nello stesso parere il Garante ha, infine, rilevato la necessità che i decreti delegati previsti dalla l. n. 676/1996 diano attuazione alla Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R. (91) 10 del 9 settembre 1991, secondo cui la «messa in relazione» dei dati personali provenienti da archivi pubblici accessibili a terzi con altre informazioni raccolte e utilizzate da terzi può essere prevista solo in presenza di «garanzie appropriate».

Va, infine, segnalato il provvedimento sollecitato dal Comune di Trieste, con cui si è constatata l'illegittimità della prassi in uso presso gli uffici dello stato civile di inviare giornalmente ai quondiani locali gli elenchi riportanti i nomi e i cognomi dei nati e dei deceduti nonché le richieste di pubblicazioni di matrimonio. Conformemente a quanto affermato nel precedente parere del 22 luglio 1997, il Garante ha ribadito che non vi è alcuna norma di carattere generale o speciale che consenta all'amministrazione di redigere appositi elenchi da mettere a disposizione di eventuali interessati e che tale forma di comunicazione è pertanto in contrasto con l'art. 27, comma 3, della l. n. 675/1996 (su una fattispecie analoga, si veda anche la recente pronuncia del Consiglio di Stato: Sez. V, 23 gennaio 1998, n. 99; v. anche § 2.1.1). Né vale a sanare l'illegittimità il consenso degli interessati, che è irrilevante nei trattamenti operati dai soggetti pubblici.

Merita da ultimo di essere ricordato il parere del 31 dicembre 1998 relativo alla possibilità, per una azienda sanitaria che intenda effettuare uno *screening* dei tumori, di ottenere dai Comuni gli elenchi anagrafici della popolazione residente e gli eventuali aggiornamenti. Al riguardo il Garante ha constatato la conformità di tali comunicazioni ai principi della l. n. 675/1996 (in particolare dell'art. 27, commi 1 e 2), se si considera che la normativa sugli atti anagrafici consente all'ufficiale dell'anagrafe di rilasciare anche periodicamente gli elenchi suddetti alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta «per esclusivo uso di pubblica utilità» (art. 34, comma 1, d.P.R. n. 223/1989).

2.1.3 Diritto di accesso ai documenti amministrativi

Si riferirà ora dei principali provvedimenti emessi dal Garante in materia di accesso ai documenti amministrativi.

In linea generale l'orientamento del Garante è stato quello di ritenere che la l. n. 675/1996 non abbia introdotto un regime di assoluta riservatezza dei dati e che si debba verificare caso per caso l'esistenza di altri diritti o interessi di pari o superiore tutela. Tra tali diritti, si è detto, rientra sicuramente l'accesso ai documenti am-

ministrativi, che è tuttavia riconosciuto solo a chi sia titolare di un interesse personale e concreto in relazione alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (art. 22, l. n. 241/1990; art. 2, d.P.R. n. 352/1992).

L'aspetto che merita maggiormente di essere sottolineato è che la sussistenza di tale diritto nei casi concreti deve essere ravvisata dalla stessa amministrazione nei cui confronti l'interessato eserciti il diritto di accesso, anziché, a posteriori, dal Garante. L'Autorità può semmai intervenire, in via preventiva o successiva, per fornire chiarimenti o quando il dato sia stato (o stia per essere) comunicato o diffuso oltre l'ambito consentito dall'esercizio del diritto di accesso. Sicché il sistema ha finito con il confermare gli ambiti delle rispettive competenze: quella delle singole amministrazioni da un lato e quella del Garante dall'altro.

Tale ripartizione emerge implicitamente da un provvedimento del 23 gennaio 1998, in riferimento a un caso nel quale un membro della Camera dei deputati aveva chiesto chiarimenti circa il rifiuto frapposto dal Dipartimento dello spettacolo a una sua richiesta di accesso ai documenti relativi a determinate erogazioni di contributi e ai relativi verbali. Al riguardo il Garante, constatato che il Dipartimento aveva negato l'esistenza di un interesse giuridicamente rilevante all'accesso (e che un decreto ministeriale precludeva la divulgazione dei verbali delle commissioni in favore di soggetti «diversi da quelli direttamente contemplati nella deliberazione»), ha osservato che:

- il limite alla conoscibilità di quei documenti deriva non tanto dalla l. n. 675/1996 quanto dalla specifica disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi e dalla conoscibilità dei verbali delle commissioni prevista dal citato decreto ministeriale;

- compete al Dipartimento dello spettacolo valutare se le esigenze di studio delle problematiche dello spettacolo da parte di un parlamentare possano essere considerate alla stregua di un «interesse giuridicamente rilevante» e che tale valutazione è eventualmente sindacabile in sede giurisdizionale;

- l'art. 8 del d.lg. 8 gennaio 1998, n. 3, riguardante il riordino degli organi collegiali operanti presso il Dipartimento dello spettacolo, prevedendo la costituzione di nuove commissioni nel settore, ha aperto la possibilità di eventuali modifiche anche nella disciplina dell'attività svolta in materia dal Dipartimento;

- ciascun parlamentare ha comunque la possibilità di esercitare in altro modo le proprie prerogative presentando, in particolare, ulteriori interrogazioni e interpellanze a cui il Governo dovrebbe fornire sollecita risposta.

Numerose sono state poi le richieste di chiarimenti da parte di amministrazioni (e singoli consiglieri) comunali e provinciali circa l'esistenza e i limiti del diritto dei consiglieri comunali e provinciali di ottenere dagli uffici dell'ente informazioni utili per l'espletamento del proprio mandato.

Con un parere del 20 maggio 1998 il Garante, dopo aver ribadito che l'art. 31, comma 5 della l. n. 142/1990 riconosce ai consiglieri il diritto a ottenere «notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato», ha osservato che:

- il consigliere comunale e provinciale, se invoca il cit. art. 31, non deve dimostrare l'esistenza di un interesse giuridicamente rilevante, essendo sufficiente che rappresenti l'utilità delle notizie e delle informazioni richieste rispetto al mandato; l'amministrazione, dal canto suo, deve rispettare il principio di pertinenza di cui all'art. 9, comma 1, lett. d), della l. n. 675/1996 rispetto alle notizie e alle informazioni fornite;

- in presenza della dichiarazione da parte del consigliere di avvalersi della facoltà di cui all'art. 31 della l. n. 142/1990, sarebbe arbitraria, da parte dell'amministrazione, una distinzione basata sulla natura dei dati richiesti;